



M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, pp. 141.

**M**arco Ruotolo, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, nel saggio qui in commento torna ad occuparsi, con un'analisi lucida e propositiva, dei diritti costituzionalmente garantiti ai detenuti e del divario esistente tra i principi e l'attuazione pratica degli stessi nella vita carceraria. Come si è accennato, il tema non è nuovo per l'Autore, che si è già diffusamente occupato di diritti e libertà costituzionali, e più specificamente del godimento di questi diritti da parte di chi si trovi in stato di detenzione, con diversi contributi pubblicati in volumi collettanei, convegni e, in particolare, con il lavoro monografico *Diritti dei detenuti e costituzione*, Giappichelli, Torino, 2002. Nell'anno accademico 2011-2012, ha inoltre attivato, presso l'Università di Roma Tre, un ciclo di seminari dedicati all'argomento.

Il tema, a lungo dimenticato dall'opinione pubblica, è tornato di grande attualità nell'ultimo decennio, a partire dalla richiesta di un atto di clemenza verso i detenuti formulata da Papa Giovanni Paolo II incontrando i due rami del Parlamento in seduta congiunta nell'ottobre 2002. Nel 2003 veniva promulgata la legge 1 agosto 2003, n. 207 (c.d. "indultino"), che agevolava la fruizione della sospensione condizionata dell'esecuzione, mentre con la legge 31 luglio 2006, n. 241 è stato concesso un indulto, il primo da quando la l. cost. 1/1992 ha modificato l'art. 79 Cost. L'ultimo indulto (D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394) era stato concesso sedici anni prima: si tratta dell'intervallo più lungo tra un provvedimento di clemenza e l'altro che si sia mai verificato nella storia dell'Italia repubblicana. I dati normativi citati, cui si aggiungono due recenti provvedimenti denominati "svuota carceri" (l. 26 novembre 2010, n. 199 e d.l. 22 dicembre 2011, n. 211) proprio per la dichiarata intenzione di contrastare il sovraffollamento, dimostrano una rinnovata attenzione al problema delle condizioni di vita dei detenuti e l'inadeguatezza della realtà carceraria italiana al godimento dei diritti fondamentali della persona. Il tema attiene a valutazioni di politica criminale cui Ruotolo non si sottrae, rilevando che lo Stato ha subito, anche in ragione della crisi economica, una trasformazione da Stato sociale a Stato penale, in cui quell'esigenza di sicurezza che prima veniva soddisfatta dal welfare oggi viene illusoriamente garantita mediante il c.d. diritto alla sicurezza, cui corrisponde un trend legislativo che fa del carcere uno strumento di regolazione per le situazioni critiche del Paese, con ciò distorcendo la sua funzione di *extrema ratio*.

Nell'analisi proposta da Ruotolo la situazione appare tanto più grave ove si consideri che le condizioni in cui si concreta la detenzione sono tali da annichilire la funzione rieducativa, trasformando di fatto il carcere in una "discarica sociale" (p. 122), un ambiente patogeno in cui il detenuto sviluppa una

maggior propensione a delinquere. Si tratta, in sostanza, di un cane che si morde la coda: una situazione che non si risolve né con nuove carceri né con provvedimenti di clemenza, che rischiano di essere unicamente soluzioni – ponte per affrontare il sovraffollamento, senza tuttavia intaccare il cuore del problema, di cui il sovraffollamento è solo la punta di un iceberg. La soluzione proposta dall'Autore presuppone un ribaltamento concettuale, volto a porre al centro di tutto la “sicurezza dei diritti”, in luogo di un malinteso diritto alla sicurezza, che allontani il carcere dalla dimensione di tortura legalizzata per riportarlo nei meandri del dettato costituzionale. Proprio questa ricostruzione del quadro costituzionale, nelle sue evoluzioni ed applicazioni pratiche, è il cuore del saggio in commento, perché solo muovendo da un simile contesto si possono individuare le soluzioni pratiche più coerenti.

Va premesso fin da subito che l'analisi di Ruotolo non si limita alla mera interpretazione delle norme, ma propone una trattazione ricca di riferimenti storici e culturali, seguendo un metodo deduttivo che parte dall'evoluzione del concetto di *dignitas* ciceroniana, passando per le teorizzazioni di San Tommaso d'Aquino e di Cesare Beccaria, fino ad approdare alla coppia libertà – dignità, intesa come libero sviluppo della personalità e autentico fondamento degli articoli 2 e 3 Cost. e quindi di tutti i diritti individuali. In particolare, l'Autore rileva la non unitarietà del concetto di dignità, ponendone in luce la duplicità di significati, che affonda le sue radici in antiche elaborazioni e si riflette anche sulla nozione accolta dalla Costituzione repubblicana: da un lato, la dignità come patrimonio irrinunciabile di ogni uomo contro la privazione dei diritti; dall'altro, essa è una meta cui tendere, un obiettivo che si raggiunge solo in quanto meritato. A quest'ultima idea meritocratica appare ispirato l'ultimo comma dell'art. 48 Cost., mentre gli articoli 13, 36 e 41 guardano alla dignità come dote inviolabile, connaturata alla stessa natura umana, che trova poi la sua conferma più incisiva nel principio di uguaglianza, nel quale è scolpita l'affermazione più forte di quella che viene definita “trinità laica” (p. 36): libertà, dignità, uguaglianza.

Il chiarimento fornito sull'effettiva portata di valori troppo spesso banalizzati consente poi a Ruotolo di mettere in relazione la dignità e il carcere. Se è vero che punire vuol dire riaffermare il diritto, ciò non può implicare il sacrificio della dignità del detenuto: essa è un limite al carcere, non il contrario. Non a caso la dignità, in ambito carcerario, si specifica anche nel divieto di trattamenti inumani o degradanti, principio costituzionalizzato dall'art. 27 Cost., ma ormai riaffermato sempre con maggior forza anche a livello internazionale; basti pensare all'art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alle Regole penitenziarie europee, all'art. 3 CEDU e all'interpretazione espansiva che ne ha fornito la Corte di Strasburgo.

Ricostruito in tali termini il quadro generale, l'Autore passa ad analizzare i singoli articoli della Costituzione dedicati alla risposta sanzionatoria dello Stato dinanzi ai reati. Il capitolo secondo è così dedicato all'art. 27, co. 3, Cost.: muovendo dai lavori preparatori, Ruotolo spiega puntualmente il modo in cui, in seno all'Assemblea Costituente, si è affermata la formula tutt'ora vigente, proposta come un riuscito esercizio di equilibrismo tra finalità retributiva e rieducativa/preventiva della pena. L'analisi poi si concentra sull'interpretazione dei due principi incardinati nell'art. 27, co. 3, Cost.: la tendenza alla rieducazione e il già accennato divieto di trattamenti disumani. Il primo viene illustrato attraverso l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale nel suo percorso da nota caratteristica, benché non esclusiva, del trattamento sanzionatorio a legittimazione e funzione della pena stessa. Così la finalità rieducativa travalica i limiti dell'esecuzione della sanzione penale per essere letto, alla luce del sistema costituzionale complessivo fondato sugli articoli 2 e 3 Cost., come valore fondante della risposta sanzionatoria dello Stato in ogni suo aspetto. Quanto al divieto di “trattamenti contrari al senso di

umanità”, l’Autore utilizza lo stesso metodo, leggendo la disposizione sempre alla luce del quadro complessivo, di cui il principio di umanizzazione della pena rappresenterebbe solo uno degli sviluppi. In tal senso si afferma che il binomio libertà – proprietà, che è alla base delle Costituzioni liberali ma anche di quelle di metà Novecento, avrebbero lasciato il posto alla coppia libertà – personalità, intesa come libero sviluppo della personalità, autodeterminazione del singolo, libertà psicofisica, che solo entro certi limiti può essere circoscritta per chi si trovi in stato di detenzione.

L’*incipit* del terzo capitolo sembra un po’ la prosecuzione del secondo, tanto perché risente dell’onda lunga delle succitate affermazioni, quanto perché ne riprende il metodo di analisi, sia pur spostando l’obiettivo sull’art. 13, co. 1, Cost. Nell’interpretazione della Consulta la disposizione si è evoluta da semplice libertà del corpo ad autodeterminazione anche morale dell’individuo, nel senso che le garanzie previste dagli altri commi dell’art. 13 operano anche a fronte di una coazione morale. Secondo l’Autore, tuttavia, il primo comma dell’art. 13 godrebbe di una sua autonoma considerazione, tanto da riferirsi, più che agli altri commi dello stesso articolo, ai principi veicolati dagli articoli 2 e 3 Cost. In questo senso la disposizione rifletterebbe anch’essa quella idea di libertà – dignità da cui si era partiti, nel senso di una libertà psico – fisica che si estrinseca nella tutela degli spazi residui di quella parte di personalità che la pena non intacca. Tuttavia, Ruotolo riconosce che la Corte costituzionale, dopo un’iniziale apertura (Corte cost., sent. 349/1993), si è mossa, pur non senza ambiguità, negli ultimi anni in direzione opposta, interpretando il disposto normativo, in coordinato con gli altri commi dell’art. 13, come libertà personale invece che nel senso più ampio di libertà della persona (Corte cost., sent. nn. 376/1997 e 192/1998).

Svolte queste considerazioni di carattere generale, l’Autore ripercorre il percorso che ha portato all’affermazione dell’idea di centralità della persona, in parte trasfusi nella legge sull’ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354, passando attraverso lo scardinamento di alcuni diffusi pregiudizi, quali quelli che vedono il sistema penitenziario come ordinamento separato imperniato su un rapporto di supremazia speciale tra l’istituzione e il carcerato. Il saggio quindi si sofferma sul dettato normativo e sulla dubbia rispondenza delle disposizioni alla realtà carceraria, sviluppando l’argomento in relazione alle modalità di godimento per i detenuti dei singoli diritti costituzionalmente garantiti e all’effettività delle tutele loro apprestate. L’argomento era stato affrontato, in una prospettiva più ampia, nella già citata monografia *Diritti dei detenuti e Costituzione*, perciò in questa sede l’Autore si limita a porre in rilievo soltanto alcuni profili di particolare problematicità, che vanno dal diritto al riposo annuale retribuito per i detenuti che svolgano attività lavorativa all’irragionevolezza del rito, previsto dalla legge c.d. Gozzini, sulle controversie riguardante i crediti dei lavoratori in stato di detenzione, dalle scelte in materia religiosa all’aspetto delle relazioni personali ed affettive.

Riguardo a quest’ultimo profilo, va evidenziato che le preoccupazioni sollevate da Ruotolo, circa l’impossibilità per i detenuti di vivere compiutamente la propria sessualità e l’affettività in generale, hanno trovato riscontro nella recente ordinanza 23 aprile 2012, n. 1476, con cui l’Ufficio di Sorveglianza di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, co. 2, l. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) in relazione agli artt. 2, 3, 27, 29, 31, 32 Cost. Il Magistrato di sorveglianza, con un provvedimento ricco di richiami alle regole in materia penitenziaria del Consiglio d’Europa, alla CEDU e ai regimi penitenziari di altri Paesi, ha svolto un’analisi approfondita delle dinamiche che connotano la vita carceraria, giungendo a dubitare della conformità a Costituzione delle scelte operate dal legislatore italiano. Spetterà adesso alla Consulta valutare se queste effettivamente risultino degradanti, tali da avvilire profondamente la persona in un momento in cui dovrebbero essere proposti

la sua promozione umana e il mantenimento o recupero dei legami familiari, nonché in aperto contrasto con la protezione della famiglia, della maternità e della salute.

Proprio alla salute è dedicato l'ultimo capitolo del volume in commento: una materia che si pone al confine tra giustizia e sanità, la cui tutela appare come uno degli aspetti più critici della realtà carceraria, non a caso definito come "l'unico luogo in cui si apre una cartella clinica a una persona sana, che non è malata ma che probabilmente lo diventerà" (L. CASTELLANO, D. STASIO, *Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere*, Milano, 2009, p. 243). Il saggio rende bene l'idea di tale drammaticità, anche grazie alle testimonianze di operatori del settore: un medico penitenziario e il direttore di un carcere. Il suddetto approccio riflette il pensiero dell'Autore, secondo il quale in quest'ambito è auspicabile che il giurista sappia cambiare metodo, confrontandosi con chi è attivamente impegnato nella realtà della vita carceraria più che con le leggi. Il contributo giuridico dunque si limita ad un'analisi di ciò che è stato e del contesto normativo vigente, rilevando i passi in avanti che sono stati compiuti nell'attuazione dell'art. 32 Cost. e cercando di trarre un bilancio provvisorio del recente trasferimento di tutte le funzioni sanitarie dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale (D.P.C.M. 1 aprile 2008). Benchè, a giudizio dell'Autore, il suddetto riordino si muova nella direzione giusta, questo non può essere considerato la soluzione del problema.

Nel rilevare quanto ancora occorre fare si coglie il *trait d'union* tra questo capitolo e le conclusioni, già accennate all'inizio della presente trattazione. In questa sede pare opportuno soggiungere che il principio sotteso all'impostazione di Ruotolo è che la trasformazione del carcere in un ambiente carcerario più salubre e umanizzato, in cui "possano esercitarsi tutti i diritti riconosciuti e garantiti all'uomo in quanto tale che non si rivelino incompatibili con le esigenze della vita carceraria" (p. 109), faciliti il recupero sociale del detenuto e di riflesso la sicurezza di tutta la collettività. Si tratta di un investimento in vita umana e in sicurezza, che all'atto pratico si traduce nella lotta strutturale contro il sovraffollamento, nella limitazione della carcerazione preventiva, nell'introduzione di sempre maggiori sanzioni alternative, che riportino la detenzione al suo ruolo di *extrema ratio*.

Niccolò Guasconi